

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, il Responsabile del Dipartimento Amministrativo per quanto concerne la regolarità tecnica, ed il Responsabile di Dipartimento Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 hanno espresso parere favorevole;

Richiamati:

- l'articolo 30, comma 2 sexies, del Decreto Legislativo n. 165/2001 recita: "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative risultanti dai documenti di programmazione previsti dall'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto
- l'art. 30, comma 2-sexies, del Decreto Legislativo n. 165/2001 prevede che: "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative risultanti dai documenti di programmazione previsti dall'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";
- il comma 413 dell'articolo 1 della legge n.228/2012 (Legge di stabilità 2013) prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2 -sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato;
- l'art. 1, comma 124, della Legge 30/12/2018, n.145, prevede che *"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004. "*
- l'articolo 70, comma 12, del Decreto Legislativo n.165/2001 stabilisce che: "In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l'utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale..."

VISTA la nota del 14.10.2021 con la quale il Comune di Rocca di Cave ha richiesto al Comune di Cave l'utilizzo del Dott. Elio Zimpi in prosecuzione dei precedenti accordi per 6 ore settimanali;

VISTO lo schema di accordo tra il Comune di Cave e il Comune di Rocca di Cave per l'utilizzo congiunto del dipendente dott. Elio Zimpi, allegato A) al presente atto;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere sull'oggetto;

Ad unanimità di voti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato schema di convenzione -sub A)- parte integrante e sostanziale del

presente provvedimento, avente per oggetto "Accordo tra il Comune di Rocca di Cave e il Comune di Cave per l'utilizzo congiunto del dipendente dott. Elio Zimpi"

2) di dare atto che è previsto l'utilizzo presso il Comune di Rocca di Cave del suddetto dipendente per 6 ore settimanali fino alla scadenza del contratto ex art. 110 del Tuel fissata alla data del 08/10/2022;

3) di dare atto, altresì che, per il periodo di impiego congiunto del dipendente, il trattamento economico spettante è anticipato dall'Ente di appartenenza e ad esso rimborsato dall'ente utilizzatore in ragione della quota parte;

4) di autorizzare il Segretario Generale - Responsabile del personale a sottoscrivere in nome e per conto del Comune di Cave l'accordo di cui al punto 1) del presente provvedimento;

5) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Rocca di Cave e al dipendente interessato;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.gs 267/2000.



Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giada De Francesco




IL SINDACO
F.to Angelo Lupi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 13-10-2021

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Che la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno della sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs: 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va
F.to Giada De Francesco

